




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente*

*Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari*

*Al Segretario della Giunta Regionale*

SEDE

*Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 383 del 09.09.2014*

*Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 della L.R. 7/2002,  
relativo alle sentenze nn. 313-23-12, 314-23-12, 315-23-12, 316-23-12, e 313-06-13 della  
Commissione Tributaria Provinciale di Roma.*

REG. GEN. n. 1139/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto a:*

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi  
dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni  
dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

*Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta*

*Il Presidente  
Pietro Foglia*

Rif. Prot. n. 17142 del 12.09.2014

IX Legislatura

Pervenuta il 11/09/2014





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1139/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
383	09/09/2014	55	15	0

Oggetto:

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002, relativo alle sentenze nn. 313-23-12, 314-23-12, 315-23-12, 316-23-12 e 313-06-13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 76B706E26A7D30D9ED3076CC164CF64A36F6E0A2

Allegato nr. 1 : 2330BF264F726609B388867AF380C5BF1788EE09

Allegato nr. 2 : 462252525AAEA8270D2556DA4B40392B92BE648E

Allegato nr. 3 : B4640F9BD6A0D2A03C0B4A0611A5C0DCFDD6C933

Allegato nr. 4 : B18F4A81E95E6F0EC4BF7142F4C8BCD3A3DD248A

Allegato nr. 5 : 69036592668BC1062C873AF22A4EC3EC5891FEF9

Allegato nr. 6 : AE7612C39AA3AA9867B86B7AF6FD1071FDAA60B0

Allegato nr. 7 : 6C27A7E2FADBC9642A620EF510E7D8905D24CA36

Allegato nr. 8 : 03D71792CB97E37E6958D7E904482402B4507D4B

Allegato nr. 9 : 52A39C3DBB9926161518D4BB2736488B92450F43

Data, 10/09/2014 - 12:00

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0017142/A

Del: 12/09/2014 09:15:46

Da: CR A SERDA



Pagina 1 di 2



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

Dipartimento:

**Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
383	09/09/2014	55	15	0

Oggetto:


**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Frontespizio Allegato : FB4B94A35F1B6F378EE579A2724E2EB3E3A599EA

Data, 10/09/2014 - 12:00




Deliberazione N. 383

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Russo Ermanno



Dipartim. Direzione G.

55

15,13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 09/09/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

PROCESSO VERBALE

REG. GEN. N. 139/II

Oggetto :

*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002, relativo alle sentenze nn. 313-23-12, 314-23-12, 315-23-12, 316-23-12 e 313-06-13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.*


1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
11)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0017142/A**

Del: 12/09/2014 09:15:46

Da: CR A: SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. "Patrimonio Regionale" e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'U.O.D. "Patrimonio Regionale"

**Premesso:**

- a. che la L.R. n. 7 del 30/04/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. che l'articolo 47, comma 3, della citata norma e s.m.i. stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- d. che la Giunta ha approvato con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che con L.R. n° 3 del 16/01/2014 il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016;
- f. che la Giunta Regionale con deliberazione n° 92 del 01/04/2014 ha approvato il bilancio gestionale 2014;

**Rilevato:**

- a. che alla Regione Campania è stato chiesto il pagamento I.C.I. per gli anni 2005-2006 per gli immobili ricadenti nel Comune di Galliciano nel Lazio (RM) ed afferenti la tenuta agro-patrimoniale di "Passerano";
- b. che la Regione Campania ha proposto ricorso avverso a tale imposizione a mezzo della propria Avvocatura;
- c. che la competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenze nn° 313/23/12 314/23/12 – 315/23/12 – 316/23/12 ha rigettato gli anzi detti ricorsi;
- d. che con separate note prott. n° 068009 – 0679996 – 0680004 – 0680000 tutte del 02.07.2013, l'Avvocatura Regionale trasmetteva al Settore Demanio e Patrimonio le sentenze rispettivamente nn° ~~313/23/12 – 314/23/12 – 316/23/12 – 315/23/2012~~, della suindicata Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- e. che lo studio legale dell'Avv. Gabriella Federici, con sede in Palestrina (RM) alla via della Colombella n°49, patrocinatrice della Società p. A. C.E.P. quale esattrice del Comune di Galliciano nel Lazio (RM), ha inviato, all'Avvocatura Regionale, in data 25.06.2013 una lettera di sollecito pagamento per le sentenze de-*quibus* per un totale complessivo di € **89.777,25** comprensivo d'interessi;

**Rilevato altresì,**

- a. che sempre, l'Avvocatura Regionale con propria nota prot. 0474275 del 02.07.2013 trasmetteva al Settore Demanio e Patrimonio, la nota di sollecito dello studio legale patrocinatore della Società C.E.P. con la quale il di esso legale sollecitava il pagamento della somma complessiva di € **89.777,25** comprensiva d'interesse, ed afferente le sentenze de *quibus*;
- b. che nelle more della stesura del presente atto, l'avv. Federici con nota acquisita al prot. 0290783 del 28.04. 2014 ha richiesto il pagamento di una somma di € **115.212,00** afferente alla sentenza della C.T.R. di Roma n° 313/06/13 del 08.07.2013 e depositata il 23.09.2013;
- c. che la U.O.D. 03 della Direzione Generale n° 15 del Dipartimento n° 55, con nota prot. 0337969 del 16.05.2014 provvedeva a chiedere all'avv. Federici l'invio di copia della nuova sentenza n° 313/06/13 del 28.07.2014;
- d. che in data 20.05.2014 veniva acquisita al protocollo n° 0343233 copia della sentenza de quo, trasmessa dall'avv. Federici;

**Considerato che:**

- a. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 lettera d), della L.R. n° 6/2013, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- b. che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 47 comma 3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.;
- c. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie richiamata devono essere coerenti con l'articolo 47 comma 3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.;

- d. che il debito di cui trattasi deriva da sentenze nn° 313/23/12 – 314/23/12 – 315/23/12 – 316/23/12 e 313/06/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma come dettagliato nelle scheda di rilevazione di partita debitoria che ne forma parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto:**

- a. che a tanto si possa provvedere, utilizzando il capitolo di spesa 579 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002" di competenza della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, dotandolo di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55.13.00) ed avente sufficiente disponibilità, così specificato:

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di Bilancio)
20	03	1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01

- b. di voler demandare al Direttore Generale per le Risorse Strumentali il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) da assumersi sul capitolo 579, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, così specificato:

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di bilancio)
01	05	1	110	1.10.05.04.000	01.3	4	1.09.01

**Attesa:**

- a. la necessità di dover procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente;

**Visto:**

- l'articolo 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n° 1731 del 30/10/2006;
- la L.R. n° 3 del 16/01/2014;
- la L.R. n° 4 del 16/01/2014;
- la D.G.R. n° 92 del 01/04/2014;
- la D.G.R. n° 186 del 05.06.2014;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., il riconoscimento e legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la somma di € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) in quanto posizione debitoria derivante dalla sentenza richiamata in premessa;
- di allegare unitamente alle sentenze nn° 313/23/12 – 314/23/12 – 315/23/2012 - 316/23/12 e 313/06/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che la somma totale di € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) rappresenta una stima del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni della voce interesse che andrà a maturare fino al momento del soddisfo;

4. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 lettera d) della L.R. 6/2013, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio afferente ai capitoli di seguito riportati:


4.1 capitolo di spesa 124, riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) così specificato:

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di Bilancio)
20	03	1	110	1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01

4.2 capitolo di spesa 579, incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) così specificato;

Missione	Programma	Titolo DPCM	Macro aggregato	IV livello Piano dei conti	COFOG	Codice identificativo spesa UE	Siope (Codice di bilancio)
01	05	1	110	1.10.05.04.000	01.3	4	1.09.01

5. di allegare, al fine di corrispondere agli schemi di bilancio previsti dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n° 118/2011, il prospetto contenente le variazioni di bilancio;
6. di voler demandare al Direttore Generale per le Risorse Strumentali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25) da assumersi sul capitolo 579, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
7. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione, alla verifica presso l'Avvocatura Regionale della notifica di atti di precetto e/o di procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
8. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 8.1 alla Procura regionale della Corte dei Conti;
  - 8.2 al Consiglio Regionale;
  - 8.3 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie Umane e Strumentali;
  - 8.4 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - 8.5 alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
  - 8.6 all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti;
  - 8.7 al Tesoriere Regionale;
  - 8.8 all'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
  - 8.9 al BURC per la pubblicazione.



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	383	del	09/09/2014	DIPART.	55	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	15,13	UOD/STAFF DIR.GEN.	0
------------------	-----	-----	------------	---------	----	--------------------------	-------	--------------------	---

**OGGETTO :**

*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002, relativo alle sentenze nn. 313-23-12, 314-23-12, 315-23-12, 316-23-12 e 313-06-13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.*


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Russo Ermanno</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Ferrara Mauro Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>09/09/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>09/09/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
*D.ssa Annalisa De Simone*

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 Rif. Delibera di Giunta n. .... del .....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI														
						Residui preesistenti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		Capitolo di entrata correlato						
						In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione							
20	3	1	110	124	Pagamento debiti fuori bilancio															
Totale Titolo 1 del Programma 03																				
Totale Missione 20																				
1	5	1	110	579	Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della UO0 della Direzione Generale per le risorse strutturali															
Totale Titolo 1 del Programma 5																				
Totale Missione 01																				
Totale Spese																				

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori Bilancio**

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

**DIPARTIMENTO**

**FASC. n°**

Il sottoscritto Avv. Marco Merola nella qualità di Dirigente dell'U.O.D. 03, alla stregua dell'istruttoria compiuta e dalle risultanze dagli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso

**ATTESTA**

**Generalità dei creditori:**

avv. Gabriella Federici e per essa S.p.A. C.E.P.;

**Oggetto della spesa:** pagamento I.C.I. ed interessi legali;

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:** sentenze nn° 313/23/12 – 314/23/12 – 315/23/12 – 316/23/12 e 313/06/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

- a. che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenze nn° 313/23/12 – 314/23/12 – 316/23/12 ha rigettato i ricorsi avversi prodotti dall'Ente Regione condannandola al pagamento dei relativi importi;
- b. che in data 02.07.2013 con nota prot. 0474275 l'A.G.C. Avvocatura trasmetteva al Settore Demanio e Patrimonio, lettera di sollecito del pagamento della somma complessiva di € 89.777,25 comprensiva di interessi (€ 9.366,00 + 2.767,00 + 3.372,98 + 72.178,00 = 87.683,98 – sommatoria I.C.I. dovuta per le rispettive sentenze + € 2.093,27 quale interessi dovuti = 89.777,25), inviata dall'Avv. Gabriella Federici, patrocinatore della S.p.A. C.E.P., quale esattrice del Comune di Galliciano nel Lazio (RM), con la quale indicava anche le pedissequae modalità di pagamento;
- c. che in data 17.09.2013 con separate note di trasmissione rispettivamente 0680009, 0679996, 0680004, 0680000 l'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Demanio e Patrimonio le sentenze di cui è causa;

- d. che in fase di stesura del presente atto deliberativo l'Avv. Federici con nota acquisita al protocollo 0290783 del 28.04.2014, ha richiesto il pagamento di una somma di € **115.212,00** ed afferente l'ultima sentenza della C.T.R. di Roma n° 313/06/13;
- e. che l'U.O.D. 03 nel riscontrare detta comunicazione, con propria nota prot. 0337969 del 16.05.2014 chiedeva l'invio della sentenza de-quo;
- f. che l'Avv. Federici con nota acquisita al prot. 0343233 del 20.05.2014 inviata la sentenza di che trattasi;

**Tipo di estremi dei documenti comprovanti il credito:**

sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nn° 313/23/12 – 314/23/12 – 315/23/12 - 316/23/12 e 313/06/13 Sulla base degli elementi documentabili disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio, sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente


---

**CHIEDE**

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della legge Regione Campania n.7 del 30.4.2002, per l'importo complessivo di €. **204.989,25** (duecentoquattromilanovecentottantanove/25)

**Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nn° 313/23/12 – 314/23/12 – 315/23/12 - 316/23/12 e 313/06/13.**

Il Dirigente U.O.D. 03  
Avv. Marco Merola



>>-45

03

10 APR 2014

*Salpam*

STUDIO LEGALE  
Avv. Gabriella Federici

Spett.le  
REGIONE CAMPANIA  
Via Santa Lucia, 81  
80100 Napoli (NA)

DEPARTAMENTO  
PROCURADORIA  
30 APR. 2014

Palestrina li 10 aprile 2014

CEP S.p.A. / REGIONE CAMPANIA

Avvisi di accertamento nn. 531/2004 – 532/2004 – 518/2005 - 519/2005

Procedimento n. 5803/12

Sentenza n. 313/06/13 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale  
di Roma

Formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse della Cep S.p.A., giusta Determinazione di incarico n. 71/2012, al fine di comunicare quanto segue.

Come a Voi noto, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, pronunciandosi nel procedimento N.R.G. 5803/12, ha emesso rispettivamente la sentenza n. 313/06/13 con la quale ha rigettato l'appello da Voi proposto avverso gli avvisi di accertamento nn. 531 - 532 per ICI 2004 e 518 - 519 per ICI 2005 portanti la somma complessiva di € 115.212,00.


Pertanto, in virtù della decisione dei Giudici Tributari, Vi invito a contattare la scrivente procuratrice, onde stabilire le modalità per corrispondere alla Cep S.p.A. la complessiva somma complessiva di € 115.212,00.

Il tutto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che in difetto, decorso inutilmente detto termine, mi vedrò costretta, mio malgrado, ad agire esecutivamente al fine di recuperare detta somma.

Distinti saluti

Avv. Gabriella Federici

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014. 0290783 28/04/2014 11,56  
Mkt STUDIO LEGALE AVV. FEDERICI SR  
Ass. Segreteria di Giunta  
Classifica 2.1



16 Palestrina (Rm)  
69  
la.federici@pecavvocatitivoli.it



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DI ROMA

VIA LABICANA 123  
00184 ROMA  
Tel. 06.93835138  
Sezione n 6

Spett.le  
CEP SPA CONC.RISC. PER IL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO  
c/o FEDERICI GABRIELLA  
VIA PRENESTINA NUOVA 301/C  
00036 PALESTRINA (RM)  
Inviata all'indirizzo Pec: GABRIELLA.FEDERICI@PECAVOCATITIVOLI.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA


Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica  
che in relazione all'appello n. 5803/12 contro Comune di GALLICANO NEL LAZIO  
(per Sent/Dec N. 67/54/12 della Comm. Provinciale di ROMA)  
Atto/i emesso/i da Comune di GALLICANO NEL LAZIO  
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 518 519 531 532 Imposta: I.C.I. Anno 2004 )  
Comune di GALLICANO NEL LAZIO  
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 518 519 531 532 Imposta: I.C.I. Anno 2005 )  
Comune di GALLICANO NEL LAZIO  
in data 08/07/2013 presso la sezione n. 06 di questa Commissione è stata emessa  
la sentenza N. 313/06/13 depositata il 23/09/2013 con il seguente

DISPOSITIVO

dichiara inammissibile l'appello, spese compensate

*Saltano*

*20/05/2014*



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0343233 20/05/2014 10,10  
Mitt. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Rag. 000 Patrimonio regionale



ROMA 24/09/2013

Per la Commissione Tributaria  
ANTONIO MANDARANO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

- Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo  
[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fiscod/Justizia\\_Tributaria/Comunicazioni\\_tramite\\_Pec/Avvertenze\\_tom\\_documento](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fiscod/Justizia_Tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze_tom_documento)
- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992);
  - b) la modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992);
  - c) la modalità di comunicazione del dispositivo della sentenza (Art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992);
  - d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992);
  - e) la modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992);
  - f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0474275 02/07/2013 11,26

Mittente : COORDINATORE A.G.C. AVVOCATURA AVV. MARIA D'ELIA

Assegnatario : Gestione Beni Patrimoniali

Classifica : 18



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. AVVOCATURA


**FAX** La presente sarà inviata solo a mezzo fax  
ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 82/05

**MITTENTE:**

Il Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura  
Avv. Maria d'Elia

*Salvo 10  
02/07/2013*

**DESTINATARIO:**



*Sella, Giacomo P  
Patrimonio*

**AII'ATTENZIONE DEL**

*S. I. - C.P.*

**FAX N.** *081 7964591*

**N. pagine (inclusa la presente):** *6*

**OGGETTO:**

*Ispezioni di pagamento di  
Galliano*

*Messa San Costanzo*

**Data** *27/6/13*

N.B. In caso di incompleta od irregolare ricezione contattare il n. 081 7963764

**STUDIO LEGALE***Avv. Gabriella Federici**Dott. Celestino Federici*

Gent.le Sig.ra  
Avv. Maria Laura Consolazio  
Via fax al n. 081.7963684

Alla C.A. dell'Avv. Maria Laura Consolazio

Palestrina li 25 Giugno 2013

C.E.P. S.P.A. / REGIONE CAMPANIA

Gentile Collega,

come da intercorsi accordi telefonici Ti rimetto in allegato alla presente le raccomandate a.r. inoltrate alla Regione Campania al fine di sollecitare l'adempimento di quanto dovuto alla mia assistita in virtù delle sentenze n. 316/23/12, 314/23/12 e 313/23/12 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ad oggi passate in giudicato.

Tuttavia, alle predette pronunce, deve aggiungersi la sentenza n. 315/23/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e depositata presso la segreteria della stessa in data 06.07.2012, con la quale i Giudici Tributarî hanno rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 585 per ICI 2006 portante la somma di € 3.372,98.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Regione Campania deve corrispondere in favore della Cep S.p.A. la complessiva somma di € 89.777,25, comprensiva dell'importo dovuto a titolo di interessi legali.

La somma di cui sopra potrà essere corrisposta in favore della Cep S.p.A. alle seguenti coordinate bancarie, IT74 D076 0103 2000 0008 9928 477, C.C. n. 89928477, intestato a **C.E.P. SPA VIOLAZIONI ICI GALLICANO NEL LAZIO**, indicando nella causale gli anni cui si riferisce l'imposta ICI

Via della Colombella, 49 - 00036 Palestrina (Rm)

Tel. 06.959.87.69 - Fax 06.950.09.832

E-mail: federicigabriella@libero.it - gabriella.federici@pecavvocatitvoli.it

Una volta effettuato il relativo bonifico Ti prego voler rimettere alla scrivente copia della relativa distinta.

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e lieta dell'incontro professionale Ti saluto cordialmente.

*Allegati ut supra*

Avv. Gabriela Federici



**STUDIO LEGALE**

*Avv. Gabriella Federici*

*Dott. Edesine Federici*

Spett.le  
REGIONE CAMPANIA  
Via Santa Lucia n. 81  
80132 Napoli (NA)

Palestrina li 14 Maggio 2013

**CEP S.p.A. / REGIONE CAMPANIA**

**Avviso di accertamento n. 938/2005**

**Procedimento n. 6104/11**

**Sentenza n. 313/23/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale  
di Roma**

Formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse della Cep S.p.A., giusta Determinazione di incarico n. 44/2013, al fine di comunicare quanto segue.

Come a Voi noto, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pronunciandosi nel procedimento N.R.G. 6104/11, ha emesso la sentenza n. 313/23/12 con la quale ha rigettato il ricorso da Voi proposto avverso l'avviso di accertamento n. 938 per ICI 2005 portante la somma di € 9.366,00.

Pertanto, in virtù della decisione del Giudici Tributarì, Vi invito a contattare la scrivente procuratrice, onde stabilire le modalità per corrispondere alla Cep S.p.A. quanto alla stessa dovuto.

Il tutto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, in difetto, decorso inutilmente detto termine, mi vedrò costretta, mio malgrado, ad agire esecutivamente al fine di recuperare detta somma.

Distinti saluti

Avv. Gabriella Federici



Tel. 06.959.87.69 - Fax 06.950.09.832

E-mail: federicigabriella@libero.it - gabriella.federici@pecavvocatitivol.it

**STUDIO LEGALE**

*Avv. Gabriella Federici*

*Dott. Celestino Federici*

Spett.le  
REGIONE CAMPANIA  
Via Santa Lucia n. 81  
80132 Napoli (NA)

Palestrina li 14 Maggio 2013

CEP S.p.A. / REGIONE CAMPANIA

Avviso di accertamento n. 934/2005

Procedimento n. 6108/11

Sentenza n. 314/23/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale  
di Roma

Formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse della Cep S.p.A., giusta Determinazione di incarico n. 44/2013, al fine di comunicare quanto segue.

Come a Voi noto, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pronunciandosi nel procedimento N.R.G. 6108/11, ha emesso la sentenza n. 314/23/12 con la quale ha rigettato il ricorso da Voi proposto avverso l'avviso di accertamento n 934 per ICI 2005 portante la somma di € 2.767,00.

Pertanto, in virtù della decisione dei Giudici Tributari, Vi invito a contattare la scrivente procuratrice, onde stabilire le modalità per corrispondere alla Cep S.p.A. quanto alla stessa dovuto.

Il tutto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, in difetto, decorso inutilmente detto termine, mi vedrò costretta, mio malgrado, ad agire esecutivamente al fine di recuperare detta somma.

Distinti saluti

Avv.  Gabriella Federici

Via della Colombella, 49 - 00036 Palestrina (Rm)  
Tel. 06.959.87.69 - Fax 06.950.09.832  
E-mail: federicigabriella@libero.it - gabriella.federici@pecavvocatitvori.it

**STUDIO LEGALE**

*Avv. Gabriella Federici*

*Dott. Celestino Federici*

Spett.le  
REGIONE CAMPANIA  
Via Santa Lucia n. 81  
80132 Napoli (NA)

Palestrina Il 14 Maggio 2013

**CEP S.p.A. / REGIONE CAMPANIA**

**Avviso di accertamento n. 586/2006**

**Procedimento n. 6111/11**

**Sentenza n. 316/23/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale  
di Roma**

Formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse della Cep S.p.A., giusta Determinazione di incarico n. 44/2013, al fine di comunicare quanto segue.


Come a Voi noto, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pronunciandosi nel procedimento N.R.G. 6111/11, ha emesso la sentenza n. 316/23/12 con la quale ha rigettato il ricorso da Voi proposto avverso l'avviso di accertamento n. 586 per ICI 2006 portante la somma di € 72.178,00.

Pertanto, in virtù della decisione dei Giudici Tributarî, Vi invito a contattare la scrivente procuratrice, onde stabilire le modalità per corrispondere alla Cep S.p.A. quanto alla stessa dovuto.

Il tutto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, in difetto, decorso inutilmente detto termine, mi vedrò costretta, mio malgrado, ad agire esecutivamente al fine di recuperare detta somma

Distinti saluti

Avv. Gabriella Federici







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | LUBERTI    | CARLO    |
| <input type="checkbox"/> | LAVAGNINI  | ALFREDO  |
| <input type="checkbox"/> | SANTACROCE | AGOSTINO |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |

SEZIONE 23

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 6104/11

UDIENZA DEL

13/06/2012

ore 11:30

SENTENZA

N°

313/23/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 6 LUG 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 6104/11  
depositato il 02/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 938 I.C.I. 2005  
contro: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

proposto dal ricorrente:

REGIONE CAMPANIA  
VIA SANTA LUCIA 81 80132 NAPOLI NA

difeso da:

AVV. MARIA LAURA CONSOLAZIO  
VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

altre parti coinvolte:

CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLIC  
VIA PRENESTINA NUOVA 291 00036 PALESTRINA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE ROMA  
ROMA - ROMA  
Galvani Renato Margherita

*[Handwritten signature]*

R.G.R. n.6104/11

### FATTO

Con avviso di accertamento n.936 notificato il 17.12.10 alla Regione Campania, il Comune di Galligano nel Lazio esigeva l'imposta ICI per l'immobile sito in via Caipoli al foglio 2 mappa 70 per l'anno 2005.

La parte si è opposta tempestivamente avverso tale atto impositivo assumendo che detto immobile, pervenuto alla ricorrente in virtù del testamento olografo del Barone Giovanni Paolo Quintieri, è destinato in via esclusiva all'assistenza, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell'ex Istituto Paolo Colosimo; è pertanto esente da ICI ex art. 7, lett. a) del D.Lgs. 504/92. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Galligano non si è costituito in giudizio.

La controversia è stata discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 1°c. del D.L.546/92.

### DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che l'art.7 del D.Lgs. 504/92, invocato dalla ricorrente per motivare l'esenzione ICI, prevede tale esenzione in presenza di specifiche circostanze soggettive ed oggettive. La prima consiste nella proprietà dell'immobile da parte di uno dei soggetti pubblici indicati nella stessa norma, la seconda si realizza se l'immobile in oggetto è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il collegio giudicante ritiene che la verifica del tipo di attività non può essere desunta esclusivamente sulla base della destinazione catastale, che può rappresentare uno degli elementi di prova, da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva dell'immobile per una o più attività di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico (cfr. Corte di Cassazione sent. N.19732/2010).


Nel caso in esame la Regione Campania non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'uso effettivo del terreno oggetto dell'ICI richiesta per le specifiche finalità istituzionali per cui è prevista l'esenzione. Inoltre, la natura dell'immobile, trattandosi di terreno edificabile, non consente di desumere dalla categoria catastale la sua destinazione ad uno scopo istituzionale della Regione stessa. Trattasi pertanto di un bene che costituisce parte del patrimonio della Regione Campania, ma questo non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato art.7 per godere dell'esenzione dall'imposta. Rilevato che la vertenza coinvolge due pubbliche amministrazioni, si compensano le spese di giudizio.

### P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13.06.2012.

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI ROMA  
SEZIONE PRIMA  
Gabriella Neri, Presidente



314-23-12

AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

n. 302/11 CTR

Al Dirigente del Settore  
Demanio e Patrimonio  
Via Metastasio, n.25  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0679996 17/09/2012  
mittente Giurisdizione esclusiva  
Ricevente Demanio e Patrimonio  
Classifica 4



Giudizi innanzi alla  
CTP di Roma  
R.C. /Comune di Galliano  
RGR n.6108/11  
ICI 2005

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	
VIA METASTASIO, 25 - NAPOLI	
24 SET. 2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	01 PATRIMONIO
<input checked="" type="checkbox"/>	03 TECNICO
<input type="checkbox"/>	04 ALIENAZIONE

*Elia*  
26/09/12  
*h*

Si trasmette, per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, la sentenza n.314/23/12 del 06.07.2012 con la quale la CTP di Roma ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione Regionale avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Galliano nel Lazio in relazione ad immobili di proprietà regionale facenti parte del patrimonio dell'ex istituto Colosimo per l'anno 2005.

Si osserva al riguardo che la sentenza appare conforme alla costante interpretazione della Corte di Cassazione in relazione alle fattispecie nelle quali può essere invocata l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati a scopi istituzionali. (v. C.Cass., sez. T., 09.04.2010 n.8495 e n.8496, nonché negli stessi termini C. Cass. n.9477/10, n.14094/10 e n.24593/10).

Né può essere trascurato che, nella specie, gli immobili per i quali si è invocata l'esenzione sono terreni classificati come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti e che tale circostanza rende ancor più controversa la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ICI.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza appare opportuno prestare acquiescenza alla sentenza in oggetto, salvo motivato parere del Settore in indirizzo.

Il Coordinatore dell'Area  
Avv. Maria D'Elia -

*M. D'Elia*

*[Faint signature]*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 23

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 6108/11

UDIENZA DEL

13/06/2012

ore 11:30

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAVAGNINI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTACROCE	AGOSTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

314/23/12

*20/06/2012*

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA II

- 6 LUG 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 6108/11  
depositato il 02/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 934 I.C.I. 2005  
contro: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

proposto dal ricorrente:  
REGIONE CAMPANIA  
VIA SANTA LUCIA 81 80132 NAPOLI NA

difeso da:  
AVV. MARIA LAURA CONSOLAZIO  
VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

altre parti coinvolte:  
CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLIC  
VIA PRENESTINA NUOVA 291 00036 PALESTRINA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI ROMA  
P. II  
Galleria Regina Margherita n. 7

R.G.R. n.6108/11

**FATTO**

Con avviso di accertamento n.934 notificato il 13.12.10 alla Regione Campania, il Comune di Galligiano nel Lazio esigeva l'imposta ICI per l'immobile sito in via Maremmana al foglio 1 mappale 54 per l'anno 2005.

La parte si è opposta tempestivamente avverso tale atto impositivo assumendo che detto immobile, pervenuto alla ricorrente in virtù del testamento olografo del Barone Giovanni Paolo Quintieri, è destinato in via esclusiva all'assistenza, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell'ex Istituto Paolo Colosimo; è pertanto esente da ICI ex art. 7, lett. a) del D.Lgs. 504/92. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Galligiano non si è costituito in giudizio.  
La controversia è stata discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 1°c. del D.L.546/92.

**DIRITTO**

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che l'art.7 del D.Lgs. 504/92, invocato dalla ricorrente per motivare l'esenzione ICI, prevede tale esenzione in presenza di specifiche circostanze soggettive ed oggettive. La prima consiste nella proprietà dell'immobile da parte di uno dei soggetti pubblici indicati nella stessa norma, la seconda si realizza se l'immobile in oggetto è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il collegio giudicante ritiene che la verifica del tipo di attività non può essere desunta esclusivamente sulla base della destinazione catastale, che può rappresentare uno degli elementi di prova, da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva dell'immobile per una o più attività di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico (cfr. Corte di Cassazione sent. N.19732/2010).


Nel caso in esame la Regione Campania non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'uso effettivo dell'immobile oggetto dell'ICI richiesta per le specifiche finalità istituzionali per cui è prevista l'esenzione. Trattasi pertanto di un bene che costituisce parte del patrimonio della Regione Campania, ma questo non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato art.7 per godere dell'esenzione dall'imposta. Rilevato che la vertenza coinvolge due pubbliche amministrazioni, si compensano le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13.06.2012.

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUNALE  
PRIMA SEZIONE - ROMA  
13/06/2012  
La Commissione ha deciso



317-23

AREA 04 SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura

Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

n. 303/11 CTR

Al Dirigente del Settore  
Demanio e Patrimonio  
Via Metastasio, n.25  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0680000 17 09/2012

Procedimento Giurisdizione assecurativa

Assogestione Demanio e Patrimonio

Classifica 4



Giudizi innanzi alla  
CTP di Roma  
R.C. /Comune di Galliciano  
RGR n.6110/11  
ICI 2006

*Galliciano*  
*26/09/12*  
*h*

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	
SEZIONE VERBALE	
01	DEMANIO
24 SET. 2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	PATRIMONIO
<input type="checkbox"/>	TERRICCO
<input type="checkbox"/>	ALIENAZIONE

Si trasmette, per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, la sentenza n.315/23/12 del 06.07.2012 con la quale la CTP di Roma ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione Regionale avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Galliciano nel Lazio in relazione ad immobili di proprietà regionale facenti parte del patrimonio dell'ex istituto Colosimo per l'anno 2006.

Si osserva al riguardo che la sentenza appare conforme alla costante interpretazione della Corte di Cassazione in relazione alle fattispecie nelle quali può essere invocata l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati a scopi istituzionali. (v. C.Cass., sez. T., 09.04.2010 n.8495 e n.8496, nonché negli stessi termini C. Cass. n.9477/10, n.14094/10 e n.24593/10).

Né può essere trascurato che, nella specie, gli immobili per i quali si è invocata l'esenzione sono terreni classificati come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti e che tale circostanza rende ancor più controversa la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ICI.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza appare opportuno prestare acquiescenza alla sentenza in oggetto, salvo motivato parere del Settore in indirizzo.

TRIBUNALE REGIONALE  
PROMOSSO RICORSO  
13 SET. 2012

Il Coordinatore dell'Area  
- Avv. Maria D'Elia -

*MTC*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori

- |                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | LUBERTI    | CARLO    |
| <input type="checkbox"/> | LAVAGNINI  | ALFREDO  |
| <input type="checkbox"/> | SANTACROCE | AGOSTINO |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |
| <input type="checkbox"/> |            |          |

SEZIONE 23

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 6110/11

UDIENZA DEL

13/06/2012 ore 11:30

SENTENZA

N°

315/23/12  
120 585-306

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 6 LUG 2012

Il Segretario

*Roberto*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6110/11 depositato il 02/03/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 585 I.C.I. 2006 contro: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

**proposto dal ricorrente:**  
REGIONE CAMPANIA  
VIA SANTA LUCIA 81 80132 NAPOLI NA

**difeso da:**  
AVV. MARIA LAURA CONSOLAZIO  
VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

**altre parti coinvolte:**  
CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLIC  
VIA PRENESTINA NUOVA 291 00036 PALESTRINA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE - ROMA  
Galleria Reale, Palazzo Giustiniani

*[Signature]*

R.G.R. n.6110/11

**FATTO**

Con avviso di accertamento n.585 notificato il 13.12.10 alla Regione Campania, il Comune di Galligano nel Lazio esige l'imposta ICI per l'immobile sito in via Maremmana II al foglio 5 mappale 8 per l'anno 2006.

La parte si è opposta tempestivamente avverso tale atto impositivo assumendo che detto immobile, pervenuto alla ricorrente in virtù del testamento olografo del Barone Giovanni Paolo Quintieri, è destinato in via esclusiva all'assistenza, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell'ex Istituto Paolo Colosimo; è pertanto esente da ICI ex art. 7, lett. a) del D.Lgs. 504/92. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Galligano non si è costituito in giudizio.  
La controversia è stata discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 1°c. del D.L.546/92.

**DIRITTO**

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che l'art.7 del D.Lgs. 504/92, invocato dalla ricorrente per motivare l'esenzione ICI, prevede tale esenzione in presenza di specifiche circostanze soggettive ed oggettive. La prima consiste nella proprietà dell'immobile da parte di uno dei soggetti pubblici indicati nella stessa norma, la seconda si realizza se l'immobile in oggetto è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il collegio giudicante ritiene che la verifica del tipo di attività non può essere desunta esclusivamente sulla base della destinazione catastale, che può rappresentare uno degli elementi di prova, da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva dell'immobile per una o più attività di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico (cfr. Corte di Cassazione sent. N.19732/2010).


Nel caso in esame la Regione Campania non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'uso effettivo dell'immobile oggetto dell'ICI richiesta per le specifiche finalità istituzionali per cui è prevista l'esenzione. Trattasi pertanto di un bene che costituisce parte del patrimonio della Regione Campania, ma questo non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato art.7 per godere dell'esenzione dall'imposta. Rilevato che la vertenza coinvolge due pubbliche amministrazioni, si compensano le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13.06.2012.

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUNALE  
PROMINALE ROMA  
13/06/2012



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

n. 304/11 CTR

315-23-17  
AREA 04 - SETTORE 02

RIACCOMIANDATA A MANO

Al Dirigente del Settore  
Demanio e Patrimonio  
Via Metastasio, n.25  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0580004 17/09/2012  
Riferente Giurisdizione esclusiva  
Assogestore Demanio e Patrimonio  
Classifica 4



Giudizi innanzi alla  
CTP di Roma  
R.C. /Comune di Galliciano  
RGR n.6111/11  
ICI 2005

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	
ASS. SERVIZI	
01	DEMANIO
24 SET. 2012	
02	PATRIMONIO
03	TECNICO
04	ALIENAZIONE

*Sottile*  
*del 21/11*

Si trasmette, per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, la sentenza n.316/23/12 del 06.07.2012 con la quale la CTP di Roma ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione Regionale avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Galliciano nel Lazio in relazione ad immobili di proprietà regionale facenti parte del patrimonio dell'ex istituto Colosimo per l'anno 2006.

Si osserva al riguardo che la sentenza appare conforme alla costante interpretazione della Corte di Cassazione in relazione alle fattispecie nelle quali può essere invocata l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati a scopi istituzionali. (v. C.Cass., sez. T., 09.04.2010 n.8495 e n.8496, nonché negli stessi termini C. Cass. n.9477/10, n.14094/10 e n.24593/10).

Né può essere trascurato che, nella specie, gli immobili per i quali si è invocata l'esenzione sono terreni classificati come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti e che tale circostanza rende ancor più controversa la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ICI.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza appare opportuno prestare acquiescenza alla sentenza in oggetto, salvo motivato parere del Settore in indirizzo.

STAMPATO IN ITALIA

Il Coordinatore dell'Area  
- Avv. Maria D'Elia -

M/G



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 23

SEZIONE

N° 23

REQ.GENERALE

N° 6111/11

UDIENZA DEL

13/06/2012

ore 11:30

unita con l'intervento del Signor

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAVAGNINI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTACROCE	AGOSTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

315/23/12  
100 376-1056

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6111/11 depositato il 02/03/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 586 I.C.I. 2006 contro: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

proposto dal ricorrente:  
REGIONE CAMPANIA  
VIA SANTA LUCIA 81 80132 NAPOLI NA

difeso da:  
AVV. MARIA LAURA CONSOLAZIO  
VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

altre parti coinvolte:  
CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLIC  
VIA PRENESTINA NUOVA 291 00036 PALESTRINA RM

-6 LUG 2012

Il Segretario

*D. Pokuni*

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE - ROMA  
00184 - ROMA  
Galleria Regina Margherita n°

*CR*

R.G.R. n.6111/11

### FATTO

Con avviso di accertamento n.586 notificato il 13.12.10 alla Regione Campania, il Comune di Galligiano nel Lazio esige l'imposta ICI per l'immobile sito alla via Prenestina e via di Tivoli, foglio 4 mappale 12 per l'anno 2006. La parte si è opposta tempestivamente avverso tale atto impositivo assumendo che detto immobile, pervenuto alla ricorrente in virtù del ~~testamento olografo del Barone Giovanni Paolo Quintieri~~, è destinato in via esclusiva all'assistenza, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell'ex Istituto Paolo Colosimo; è pertanto esente da ICI ex art. 7, lett. a) del D.Lgs. 504/92. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Galligiano non si è costituito in giudizio.

La controversia è stata discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 1°c. del D.L.546/92.

### DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che l'art.7 del D.Lgs. 504/92, invocato dalla ricorrente per motivare l'esenzione ICI, prevede tale esenzione in presenza di specifiche circostanze soggettive ed oggettive. La prima consiste nella proprietà dell'immobile da parte di uno dei soggetti pubblici indicati nella stessa norma, la seconda si realizza se l'immobile in oggetto è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il collegio giudicante ritiene che la verifica del tipo di attività non può essere desunta esclusivamente sulla base della destinazione catastale, che può rappresentare uno degli elementi di prova, da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva dell'immobile per una o più attività di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico (cfr. Corte di Cassazione sent. N.19732/2010).


Nel caso in esame la Regione Campania non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'uso effettivo del terreno oggetto dell'ICI richiesta per le specifiche finalità istituzionali per cui è prevista l'esenzione. Inoltre, la natura dell'immobile, trattandosi di terreno edificabile, non consente di desumere dalla categoria catastale la sua destinazione ad uno scopo istituzionale della Regione stessa. Trattasi pertanto di un bene che costituisce parte del patrimonio della Regione Campania, ma questo non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato art.7 per godere dell'esenzione dall'imposta. Rilevato che la vertenza coinvolge due pubbliche amministrazioni, si compensano le spese di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13.06.2012.

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUTI, RV  
FINANZIALE  
E  
CATASTALE  
E  
CATASTALE

17